



Olearia e margariniera - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: ALIFOND

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/02/2000 ¹	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: ALIFOND

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
16/02/2000 ¹	29/02/2004	1,3%; 1,6%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND
01/03/2004	ad oggi	1,3%; 1,6%; 2%; 2,8%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND

I dipendenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 possono indicare al massimo una aliquota del 2,8%.

Destinatari

ALIFOND

Dal 16/02/2000¹ possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- scatti d'anzianità ed elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale
- indennità di contingenza ex lege n. 297/82;
- indennità di turno, di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;
- elemento aggiuntivo della retribuzione;
- premio di produzione o elemento retributivo scorporato per gli operatori di vendita, di cui al punto 9 dell'art. 24;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13^a mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali nonché di preavviso o d'indennità sostitutiva dello stesso.

Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi d'assenza dal lavoro previsti dal comma 3 dell'art. 2120 C.C.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di ALIFOND prevede che in caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza. Lo Statuto di ALIFOND prevede anche che in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e del Partecipante. Il lavoratore può continuare a restare iscritto al Fondo pensione, pur non potendo beneficiare nel periodo in questione dei contributi contrattuali al Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA OLEARIA E MARGARINIERA

Indice:

27/10/2012 CCNL Verbale di accordo
210/12/2007 Accordo in tema di previdenza complementare
24/07/2003 CCNL Testo definitivo
10/02/1999 CCNL Testo definitivo
14/12/1994 CCNL Testo definitivo

27/10/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/10/2012, tra l'Associazione delle industrie del Dolce e della Pasta Italiane AIDEPI, l'Associazione italiana industrie prodotti alimentari AIIPA, l'Associazione industrie risiere italiane AIRI, l'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare ANCIT, l'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali ANICAV (*), l'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici ASSALZOO (**), l'Associazione degli industriali delle carni e dei Salumi (Assica), l'Associazione italiana dell'industria olearia ASSITOL, l'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche ASSOBIIBE, l'Associazione degli industriali della birra e del malto ASSOBIIRRA, l'Associazione nazionale industria e commercio Carni e Bestiame ASSOCARNI (**), l'Associazione italiana lattiero casearia ASSOLATTE, l'Unione nazionale fra gli industriali dello zucchero UNIONZUCCHERO, l'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti ASSODISTIL, la Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, vini speciali, liquori, acquaviti, sciroppi, aceti ed affini Federvini), l'Associazione degli industriali mugnai d'Italia (Italmopa), la Federazione Italiana delle Industrie delle Acque minerali naturali, delle acque di sorgente e delle bevande analcoliche (Mineracqua), l'Unione nazionale dell'avicoltura UNA;(**) (NOTA 1) con la partecipazione ed il coordinamento di Federalimentare e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l'industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della plastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

Il presente contratto unico decorre dall'1/10/2012 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30/11/2015.

- (*) -

Anicav ha aderito al CCNL 27/10/2012, con verbale di accordo del 21/11/2012, in allegato 35 al CCNL.

- (**) -

Assalzo, Assica, Assocarni, Una hanno aderito al CCNL 27/10/2012, con verbale di accordo del 29/11/2012, in allegato 36 al CCNL.

- (Nota 1) -

Si fa presente che a far data dal 1/11/2012 la rappresentanza delle industrie della macellazione e trasformazione delle specie avicole è passata da UNA (in liquidazione) a UNAITALIA, nuova struttura di rappresentanza delle suddette aziende, con sede in via Torino, 146 - 00184 Roma.

Art. 74 Previdenza complementare volontaria

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza

complementare volontario con la costituzione di Alifond, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini.
Le Parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso (*);

Il funzionamento di Alifond è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;

Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente CCNL e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini di cui al comma successivo che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- a) contratto a tempo indeterminato;
- b) contratto part-time a tempo indeterminato;
- c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- d) contratto di inserimento;
- e) contratto di apprendistato.

Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:

- a) della produzione olearia e margariniera;
- b) della lavorazione degli involucri naturali per salumi;
- c) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
- d) della panificazione;
- e) della produzione alimentare artigianale;
- f) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.

Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dallo Statuto del Fondo, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.

A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell'Assemblea di Alifond saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL, nonché da quelle che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori affini che hanno disciplinato l'adesione al Fondo, anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data di sottoscrizione della Fonte Istitutiva, a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da accordi sottoscritti dalle rispettive aziende e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sia deliberata dai competenti organi del fondo o della cassa preesistenti e sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

- (*) -

Vedasi All. 11 e 12 al contratto fac simile di domanda di adesione e di scheda informativa

10/12/2007

Accordo in tema di previdenza complementare

Il giorno 10/12/2007,

AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, UNIONZUCCHERO, FEDERALIMENTARE

ASSITOL, AIIPA, rispettivamente firmatarie dei CCNL dei settori affini della produzione olearia e margariniera e della produzione dei sottoprodotti della macellazione, che hanno aderito ad Alifond, sulla base di specifico accordo con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 5 dello Statuto, adesione che è stata formalmente deliberata dal CdA del Fondo,

e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL

quali parti unitariamente intese, configurate come fonti istitutive di Alifond rispettivamente per le imprese e per i lavoratori in conformità e al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto in tema di previdenza complementare dalle Parti stipulanti il CCNL per l'Industria alimentare nell'Accordo di rinnovo 21/7/2007 hanno concordato:

- di modificare il punto 5 della Fonte Istitutiva di Alifond (Accordo 17/4/1998) nel seguente modo:
- l'1,20%, a decorrere dall'1/1/2008, a carico dell'azienda e l'1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR nel periodo di riferimento;
- il 100% del TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- una quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso TFR.
- di trasmettere copia del presente accordo ad Alifond per i necessari adempimenti concernenti il recepimento delle modifiche nelle Fonti sopra richiamate e il conseguente aggiornamento della modulistica per i lavoratori.

24/207/2003

Il 24 luglio 2003

tra
L'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL)

e
FAI-FLAI-UILA

è stata sottoscritta la seguente ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria olearia e margariniera.

Le parti nel confermare l'obiettivo strategico della confluenza del C.C.N.L. dell'industria olearia e margariniera in quello dell'industria alimentare, che dovrà essere realizzato nel rispetto della compatibilità dei costi e della salvaguardia delle specificità, concordano sulla necessità di procedere, in occasione del rinnovo del presente contratto, a significativi passi avanti nel processo di armonizzazione e integrazione dei due contratti.

A tal fine si conviene quanto segue:

a) per gli istituti di seguito indicati trova applicazione la corrispondente norma del C.C.N.L. dell'industria alimentare (salvi i riferimenti alla diversità della numerazione degli articoli e della scala classificatoria)

(...)

§ previdenza complementare volontaria (art. 74)

(...)

e) per gli istituti di seguito indicati vengono adottate le formulazioni dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. dell'industria alimentare del 14 luglio 2003, i cui testi sono parte integrante del presente accordo:

(...)

§ previdenza complementare

(...)

Previdenza complementare

L'art. 5 del C.C.N.L. dell'industria olearia e margariniera è abrogato e sostituito dall'art. 74 del C.C.N.L. dell'industria alimentare.

Il co. 4, lett. c) del suddetto art. 74 viene modificato come segue:

Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente ccnl e sue successive modificazioni e integrazioni.....omissis.....che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

a) contratto a tempo indeterminato;

b) contratto part-time a tempo indeterminato;

c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);

d) contratto di formazione e lavoro;

e) contratto di apprendistato.

Da inserire in calce all'articolo:

Dichiarazione comune

Le Parti segnalano al Fondo di Previdenza complementare Alifond l'opportunità di apportare modifiche:

- all'art....dello Statuto tali da consentire l'adesione ad Alifond ai lavoratori con contratto a termine con durata predeterminata di almeno 4 mesi;

- all'art....dello Statuto tali da consentire ai lavoratori la richiesta di anticipazione del Tfr sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere:

- durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla Legge n. 53 del 2000,

- nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell'art. 50 del ccnl.

Previdenza complementare

Da inserire come allegato al ccnl

Dichiarazione comune

Le Parti, in relazione al disposto dell'art. 74 del presente ccnl, convengono di elevare la contribuzione a carico dell'azienda all'1,10%, da commisurare alla retribuzione assunta base per la determinazione del TFR.

Tale impegno diventerà impegnativo previa modifica della Fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.

10/02/1999

Art. 5 - Previdenza integrativa.

Per quanto attiene alla previdenza integrativa a favore dei dipendenti addetti all'industria olearia e margariniera si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle industrie alimentari e dei settori affini (ALIFOND) costituito il 17.4.98 cui ASSITOL e FAT-FLAI-UILA hanno aderito dal 18.5.98.

NOTA: L'adesione ad ALIFOND è avvenuta con accordo del 28/01/1998.

14/12/1994

Art. 5 - Previdenza integrativa

Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia. Ciò premesso, le Parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso le Autorità di Governo e nelle competenti Commissioni parlamentari, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico. Nel quadro delle previsioni della nuova normativa, le Parti si impegnano a dar vita ad un sistema di previdenza integrativa riguardante i lavoratori del settore oleario e margariniero. A tal fine e in questo quadro le Parti si incontreranno per individuare le soluzioni più idonee, tenendo conto di possibili criteri di riferimento quali, in particolare, la volontarietà dell'adesione, stabilendo fin d'ora, in via di massima la disponibilità ad un utilizzo di quote del Tfr maturando in una misura corrispondente al 2% della retribuzione utile per tale istituto o ad altre misure e/o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla legge, nonché di possibili contribuzioni dei lavoratori e delle aziende. I relativi obblighi e l'attivazione dei costi conseguenti a carico delle aziende troveranno applicazione solo dopo che:

- saranno state emanate le accennate modifiche alla normativa attualmente in vigore;

- sarà stato costituito il Fondo nazionale nell'ambito del comparto dei settori alimentari.

Le Parti si incontreranno successivamente alla realizzazione delle condizioni sopra citate, al fine di procedere alle concrete iniziative tendenti ad attivare la previdenza integrativa del settore, fermo restando il principio del rispetto dell'equivalenza globale dei costi.
